

COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA (Prov. PV)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Art. 11, c. 3, lett. g), D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2024-2026** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d. Lgs. n. 118/2011.

Si rammenta che il termine per l'approvazione del bilancio **2024-2026** è, allo stato, quello stabilito ai sensi del D.M. 25 luglio 2023: **31 dicembre 2023**;

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità (dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo) e al fondo di garanzia per i debiti commerciali;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile completare la realizzazione della programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D. Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità,

congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio **2024-2026** sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 136.041,89		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 135.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2024	2025	2026
	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione	Nessuno		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Nessuno		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Nessuno		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Nessuno		
Altre considerazioni	Le previsioni devono tenere conto degli effetti dell'emergenza sanitaria, che si sono già manifestati nel biennio 2020-2021, i quali potrebbero riverberare anche sul gettito 2024. Inoltre, vanno verificate le possibilità di manovra disponibili in tema di		

	<p>differenziazione delle aliquote, non ancora chiare ad oggi, rammentando che la legge di bilancio 2020 ha previsto dal 2021 che tale differenziazione sia possibile solo nell'ambito delle fattispecie definite dal decreto ministeriale, ad oggi però non ancora emanato. Fino ad allora, gli enti possono approvare le aliquote come per il 2021.</p> <p>Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce della metà l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.</p>
--	--

Prospetto Aliquote

Fattispecie Immobili	Aliquote
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,50% (con detrazione di 200 euro)
Fabbricati rurali strumentali (art. 9, c. 3-bis del DL 557/93)	0,10%
Terreni agricoli	1,06%
Immobili produttivi del gruppo "D"	1,06% di cui la quota pari allo 0,76 allo Stato, la quota rimanente ai Comuni
Aree edificabili	1,06%
Altri immobili	1,06%

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025) Art. 1, c. 48, Legge n. 178/2020 D. Lgs. n. 116/2020		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 108.700,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 117.750,00		
Gettito previsto nel triennio	2024	2025	2026
	€ 117.750,00	€ 117.750,00	€ 117.750,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	Nessuno		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Nessuno		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Nessuno		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Nessuno		
Altre considerazioni	NOTA BENE:		

Si conferma la necessità di disporre del piano finanziario 2024, che deve essere redatto con le regole del MTR-2 di Arera e validato dall'ente territorialmente competente in tempo utile per l'approvazione delle tariffe del tributo da parte dell'ente.

Tra le principali novità introdotte da ARERA nel nuovo MTR-2 troviamo l'ampliamento del perimetro di controllo della filiera e dei soggetti interessati: Spazzamento, Raccolta, Trasporto e da oggi anche Smaltimento.

Con l'MTR-2 sono infatti regolate le tariffe di accesso agli impianti di Trattamento, Recupero e Smaltimento dei Rifiuti Urbani, prevedendo una programmazione quadriennale e premiando le best practice in termini di performance ambientali nella valorizzazione dei rifiuti e nell'utilizzo di soluzioni tecnologiche.

La determinazione delle tariffe di accesso agli impianti terrà conto del grado di integrazione della filiera distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in "Integrati", "Minimi" e "Aggiuntivi", prevedendo componenti perequative a compensazione o maggiorazione a seconda del tipo di impianto a cui si conferisce: Compostaggio/digestione anaerobica, impianti di incenerimento con recupero di energia, impianti di incenerimento senza recupero di energia e discarica.

Tali meccanismi di perequazione e quantificazione delle suddette componenti saranno definite con successivo provvedimento.

Sono definiti impianti "minimi", precisa l'ARERA, quelli ritenuti indispensabili alla chiusura del ciclo dei rifiuti nel loro territorio e previsti nella programmazione. Sono impianti "aggiuntivi" quelli diversi dai minimi, per i quali si applica una regolazione orientata alla trasparenza.

È stato confermato inoltre il modello di regolazione tariffaria Asimmetrica, che permette di gestire le differenze territoriali e gestionali sia in termini di presenza di impianti sia di gestione dei flussi di rifiuti.

La regolazione MTR-2, quindi, oltre ad applicarsi a tutti i gestori integrati e ai loro impianti, si applica agli operatori non integrati che gestiscono impianti "minimi", con l'introduzione di incentivi decrescenti in base al tipo di trattamento che operano sui rifiuti (compostaggio, digestione anaerobica, termovalorizzazione).

È sempre penalizzato il conferimento in discarica.

I livelli di raccolta differenziata, il trattamento dei rifiuti con riutilizzo o riciclo, la prossimità territoriale e le caratteristiche dimensionali, tecnologiche e di impatto ambientale degli impianti, diventano con l'MTR-2 variabili quantitative che determinano la TARI, rendendola più vicina alle esigenze dei cittadini.

Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce di due terzi la tassa sui rifiuti (TARI), o l'equivalente tariffa corrispettiva, dovuta in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.

Per questa tipologia di immobili sarà pertanto dovuto un terzo dell'importo totale del prelievo TARI commisurato per anno solare.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 65.000,00 – Criterio utilizzato per l'accertamento: simulatore IFEL		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 65.000,00 – Criterio utilizzato per l'accertamento: simulatore IFEL		
Gettito previsto nel triennio	2024	2025	2026
	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	Nessuno		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Nessuno		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Nessuno		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Nessuno		
Altre considerazioni	<p>NOTA BENE: La previsione è incerta, allo stato attuale. Se, da un lato, il principio contabile stabilisce che l'addizionale si accerta per cassa oppure sulla base del minore tra l'importo accertato il secondo anno precedente (2022) e quello dato dalla somma degli incassi in conto/competenza del secondo anno precedente e in conto/residui dell'anno precedente (incassi in conto/competenza 2022 + incassi in conto/residui 2023), bisogna necessariamente tenere conto degli effetti dell'emergenza economica sui redditi dei contribuenti. Presumibilmente, l'addizionale nel 2023 si attesterà ancora, probabilmente, su livelli inferiori al trend storico fino al 2021. Si tratta di una valutazione complessa, anche perché a oggi non sono noti gli effetti sull'addizionale 2023, che si paleseranno per la maggior parte solo nel corso del 2024, allorquando dovrà essere versato il saldo dell'addizionale 2023. In base al principio contabile si prevede una somma in linea con gli anni passati. Per il 2025 e il 2026, bisogna considerare che in base alla regola di accertamento, l'importo dell'addizionale non potrà superare il livello di accertamento 2023 il quale, pur potendo attestarsi sul livello dell'anno fiscale 2021, si ridurrà per effetto del calo dei versamenti.</p>		

CANONE UNICO

Principali norme di riferimento	L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	NOTA BENE: Il tributo di nuova istituzione, frutto dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità, CIMP e diritto sulle pubbliche affissioni, è entrato in vigore il 1° gennaio 2021. Gettito € 7.450,18		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 8.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2024	2025	2026
	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	I commi 816-836 hanno istituito dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone sostituisce la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per		

	<p>l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.</p> <p>I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 ha sostituito la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.</p>
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe).
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<i>Nessuno</i>
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	<i>Nessuno</i>
Altre considerazioni	<p>L'applicazione di questi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge.</p> <p>Il Comune di Pieve Albignola, ha approvato il regolamento di gestione del canone unico patrimoniale con delibera di Consiglio comunale n. 6 in data 31.03.2021.</p> <p>Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione, il regolamento comunale è cioè il presupposto per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata.</p> <p>A ciò si aggiunge la soppressione con decorrenza dal 1° dicembre 2021 dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta in vigore solo per i manifesti privi di rilevanza economica).</p>

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi del recupero dell'evasione tributaria

Si stima un recupero di evasione IMU per un importo complessivo pari ad € 1.000,00. Per la TARI si stima un recupero di evasione pari ad € 500,00.

Le previsioni delle entrate del recupero dell'evasione tributaria ha determinato un apposito accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Fondo di solidarietà comunale

I trasferimenti erariali sono stati confermati anche per l'anno in corso ed ammontano ad € 137.050,00, ed è stato creato un intervento in uscita pari al 5% del contributo stesso per far fronte ad eventuali decurtazioni desso stesso in corso d'anno, poiché i trasferimenti per l'anno 2023 non sono ancora stati pubblicati.

Proventi delle sanzioni Codice della strada

Sono previsti proventi da C.d.S. pari ad € 8.000,00, concernenti le attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, ripartiti in uscita come segue:

- € 2.500,00 per trasferimenti alla Provincia
- € 4.500,00 per prestazione di servizi e/o trasferimenti (convenzione P.L.)
- € 1.000,00 per creazione F.C.D.E.

Altre entrate di particolare rilevanza

- Proventi da refezione e trasporto scolastico € 18.000,00
- Proventi da affitti € 7.800,00

- Proventi da attività di cava € 5.000,00
- Contributo per minori introiti da "IMU terreni agricoli" pari ad € 35.000,00 (art. 1, c. 711 L. 147/13)
- Entrate da permessi da costruire € 12.000,00

1.2. Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2024-2026 è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUPS.

- Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dalle stesse.

- **Titolo 1° - SPESE CORRENTI**

- Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

- **REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE:**

- La previsione delle spese per il lavoro dipendente tiene conto del piano assunzionale e del fabbisogno previsto per il triennio.

- **IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE:**

- In questa voce sono classificate, come poste principali: l'IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti e l'IVA.

- **INTERESSI PASSIVI**

- Tengono conto degli oneri finanziari e sono stati determinati considerando i piani di ammortamento dei mutui e prestiti in essere.

- **ACQUISTO DI BENI E SERVIZI:**

- Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti direttamente dal personale dell'ente (mensa, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, ecc.). le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti in essere e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

- **TRASFERIMENTI CORRENTI:**

- In questa voce risultano classificati i contribuenti annualmente riconosciuti dall'ente a terzi e/o i trasferimenti per erogazione di servizi quali: P.d.Z., biblioteca, ecc.

- **SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI:**

- Gli importi tengono conto del rimborso delle quote capitale delle rate dei mutui e dei prestiti in essere, in base ai piani di ammortamento degli stessi.

- **RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE:**

- In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al d. Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

- **ALTRE SPESE CORRENTI:**

- in questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

- **AMMORTAMENTI:** il comune si è avvalso della facoltà di non iscrivere gli ammortamenti finanziari, come disposto dall'art. 167 del D. Lgs. N. 267/2000.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il nuovo D.M. del 25 luglio 2023, dà la possibilità di adottare quattro diverse opzioni di calcolo del fondo stesso:

- **MSR Media semplice (media rapporti annui)** All. 4/2 del D. Lgs. 118/2021 – Viene calcolato per ogni anno del quinquennio il complemento a 100 della quota non riscosso sulla base di quella accertata $100 - (\text{Riscosso} * 100 / \text{accertato})$. Vengono poi sommate tra di loro i rapporti annui e divisi /media) per il numero di anni (cinque o di meno nel caso in cui qualche esercizio non risulti accertato).
- **MST Media semplice (media tot. Incassato e tot. Accertato)** All. 4/2 del D. Lgs. 118/21 – Viene calcolato il complemento a 100 della media del totale del riscosso rispetto al totale dell'accertato del quinquennio. $100 - ((\text{Totale riscosso quinquennio} / 5 * 100) / (\text{Totale accertato quinquennio} / 5))$.
- **RSP Rapporto sommatoria ponderata (rapporto sommatoria incassi ponderati rispetto a sommatoria accertamenti ponderati)** All. 4/2 del D. Lgs. 118/2021 - rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio – rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi.
Vengono rapportati tutti i valori dell'Accertato e del Riscosso dei singoli anni per i pesi (0,35 biennio precedente e 0,10 primo triennio). Vengono poi calcolati i totali di accertato e riscosso ponderato e rapportati tra loro. $100 - ((\text{totale riscosso quinquennio ponderato} * 100) / \text{totale accertato quinquennio ponderato})$.
- **MPR Media ponderata (media ponderata rapporto incassi e accertamenti)** All. 4/2 del D. Lgs. 118/2021 – media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.
Viene calcolato per ogni anno del quinquennio il complemento a 100 della quota non riscosso sulla base di quella accertata $100 - ((\text{Riscosso} * 100 / \text{accertato})$ e ponderata per i pesi (0,35 biennio precedente e 0,10 primo triennio). Vengono poi sommati tra loro i rapporti annui).

Per il calcolo del F.C.D.E. del triennio 2024/2026 è stata scelta l'opzione: MSR, ovvero la media semplice.

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2024	2025	2026
PREVISIONE	100% € 17.340,60	100% € 17.340,60	100% € 17.340,60

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti: tassa rifiuti e relativi recuperi per evasione tributaria, proventi sanzioni al C.d.S. e proventi per servizio trasporto scolastico.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate.

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, ammonta ad € 1.788,61 per il 2024, € 1.878,91 per il 2025 ed € 1.678,91 per il 2026.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di € 1.123,87 pari allo 0,2% delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d. Lgs. n. 267/2000.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata è tenuto a iscrivere in bilancio il Fondo di garanzia debiti commerciali così determinato:

Spesa per acquisto di beni e servizi (Macro-agg. 1.03)	+	338.260,00
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (Macro-agg. 1.03)	-	135.250,00
Totale		203.010,00
Percentuale applicata		3%
Importo FGDC da accantonare		6.090,30

Altri accantonamenti

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti**:

DESCRIZIONE	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Indennità di fine mandato del sindaco	1.145,49	1.145,49	1.145,49
Fondo oneri rinnovi contrattuali	2.700,00	3.000,00	3.000,00
Fondo società partecipate	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Le economie di Bilancio di questi fondi dovranno confluire al termine dell'esercizio, come disposto dall'art. 167 comma 3 del TUEL, nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato d'amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quote vincolate del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- Nei casi in cui la Legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- Derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati,
- Derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica casistica a cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione,
- Derivante da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- 1) L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3),

- 2) Gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento),
- 3) Gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi),
- 4) Gli accantonamenti al f.do rinnovi contrattuali,
- 5) Gli accantonamenti al f.do indennità di fine mandato,
- 6) Gli accantonamenti al f.do società partecipate,
- 7) Gli accantonamenti al F.G.D.C.

La proposta di bilancio 2024-2026 viene presentata prima dell'approvazione del rendiconto di gestione 2023, per cui al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2023 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2024/2026 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come di seguito indicato.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione (v. allegato).

3 . Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata, gli impegni finanziaria da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo pluriennale vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di far convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o di disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio d'imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spesa, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabili agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro, quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV non è stato quantificato in quanto tutti gli interventi di parte capitale, sono stati conclusi nel 2023. Per la parte corrente verrà definito in sede di riaccertamento ordinario.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Ai sensi dell'art. 1, comma 539 della Legge n. 190/2014, il limite all'indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL, spesa per interessi sul debito/entrate correnti del penultimo anno precedente (2022, è del 10% e quindi pari a € 61.640,23 per l'esercizio 2024. Il Comune di Pieve Albignola rispetta i vincoli in materia di indebitamento per il finanziamento degli investimenti nel triennio di riferimento, da quanto risulta dal prospetto allegato alla parte numerica del bilancio di previsione finanziario.

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziari con il ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento Unico di Programmazione Semplificato.

4 . Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PP.AA.	20.000,00	Consultazioni elettorali o referendarie locali	20.000,00
TOTALE ENTRATE	20.000,00	TOTALE SPESE	20.000,00

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

7. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Alla data del 15.11.2023 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

Società di capitali controllate in via diretta/indiretta	Quota di partecipazione
CBL Spa (gestione servizio idrico integrato per conto di Pavia Acque Scarl)	0,003%
GAL lomellina Srl (Promozione e valorizzazione del territorio)	0,41%
GAL Risorsa Lomellina società consortile (Promozione e valorizzazione del territorio)	0,87%
Pavia Acque Scarl (Raccolta, trattamento e fornitura acqua)	0,0002424%

Le risultanze dei bilanci di esercizio e dei rendiconti dei soggetti facenti parte delle società sopraelencate sono reperibili nei rispettivi siti istituzionali.

8. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Vengono allegati al Bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione anche se gli stessi evidenziano tutti valori pari a zero.

Pieve Albignola, 15.11.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Enza Ramella